

EBA/GL/2020/11

---

11 agosto 2020

---

## Orientamenti

---

Orientamenti sugli obblighi di segnalazione e informativa a fini di  
vigilanza in conformità della «soluzione rapida» per il CRR in  
risposta alla pandemia di COVID-19

# 1. Conformità e segnalazione

---

## Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

## Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 12.10.2020 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate mediante il modulo disponibile sul sito web dell'ABE, con il riferimento «EBA/GL/2020/11», da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

# 2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

---

## Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano le modalità di esecuzione relative alla segnalazione del rischio di credito, del rischio di mercato, dei fondi propri e del coefficiente di leva finanziaria e all'informativa sul coefficiente di leva finanziaria sulla base del regolamento di esecuzione (UE)

n. 680/2014 della Commissione (.<sup>1</sup>) e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione (.<sup>2</sup>), affinché gli enti si conformino al regolamento (UE) n. 575/2013 (.<sup>3</sup>), modificato dal regolamento (UE) 2019/876 (.<sup>4</sup>) e dal regolamento (UE) 2020/873 (.<sup>5</sup>).

## Ambito di applicazione

6. I presenti orientamenti dovrebbero essere applicati a livello individuale e consolidato, come stabilito per gli obblighi di segnalazione e informativa nella parte I, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013.

## Destinatari

7. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli enti creditizi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

# 3. Attuazione

---

## Data di applicazione

8. I presenti orientamenti si applicano dall'11 agosto 2020 al 27 giugno 2021.

---

(<sup>1</sup>) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione, del 15 febbraio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sul coefficiente di leva finanziaria degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 16.2.2016, pag. 5).

(<sup>3</sup>) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(<sup>4</sup>) Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

(<sup>5</sup>) Regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 2019/876 per quanto riguarda taluni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 204 del 26.6.2020, pag. 4).

## 4. Segnalazione del rischio di credito e del rischio di mercato, dei fondi propri e del coefficiente di leva finanziaria

---

### Rischio di credito

9. Al fine di conformarsi all'articolo 501 e all'articolo 501 *bis* del regolamento (UE) n. 575/2013, modificato dal regolamento (UE) 2019/876 e dal regolamento (UE) 2020/873, gli enti dovrebbero applicare l'allegato I (COREP, obblighi di segnalazione comuni) del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (<sup>6</sup>) utilizzando le seguenti colonne come indicato:
- L'«IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI» dovrebbe essere segnalato come «IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO».
  - L'«IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI» dovrebbe essere segnalato come «IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO».
10. Qualora applichino il paragrafo precedente, gli enti dovrebbero assicurare che l'effetto di entrambi i fattori di sostegno di cui all'articolo 501 e all'articolo 501 *bis* del regolamento (UE) n. 575/2013, modificato dal regolamento (UE) 2019/876 e dal regolamento (UE) 2020/873, si rispecchi pienamente nei seguenti modelli/nelle seguenti colonne:
- C 07.00 — colonne da 215 a 240;
  - C 08.01 e C 08.02 — colonne da 255 a 270;
  - C 09.01 — colonne da 080 a 090;
  - C 09.02 — colonne da 110 a 125.
11. Al fine di conformarsi all'articolo 473 *bis* del regolamento (UE) n. 575/2013, modificato dal regolamento (UE) 2019/876 e dal regolamento (UE) 2020/873, gli enti che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 473 *bis*, paragrafo 7 *bis*, CRR, considerano l'importo ABSA, ponderato per il rischio al 100 %, come un'esposizione originaria separata e lo segnalano nel modello

---

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

C 07.00 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione nella classe di esposizione «altre posizioni».

### Rischio di mercato

12. Qualora in conformità dell'articolo 500 *quater* del regolamento (UE) n. 575/2013, modificato dal regolamento (UE) 2019/876 e dal regolamento (UE) 2020/873, gli enti siano autorizzati a escludere gli scostamenti dal calcolo dell'addendo di cui all'articolo 366, paragrafo 3, di tale regolamento, dovrebbero segnalare le informazioni specificate nel modello C 24.00 dell'allegato I (COREP) del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione dopo avere tenuto conto degli effetti dell'applicazione dell'articolo 500 *quater*.

### Fondi propri

13. Al fine di conformarsi all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, modificato dal regolamento (UE) 2019/876 e dal regolamento (UE) 2020/873, per quanto riguarda l'esenzione dalla deduzione dal CET1 (capitale primario di classe 1) delle attività sotto forma di software valutate prudentemente, gli enti dovrebbero cessare di segnalare l'importo esentato delle attività sotto forma di software valutate prudentemente nelle righe da 340 a 360 del modello C 01.00 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione non appena le norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 divengano applicabili.

14. Al fine di conformarsi all'articolo 468 del regolamento (UE) n. 575/2013, modificato dal regolamento (UE) 2019/876 e dal regolamento (UE) 2020/873, per quanto riguarda i fondi propri, gli enti dovrebbero utilizzare la riga 430 del modello C 05.01 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

15. Al fine di conformarsi all'articolo 468 del regolamento (UE) n. 575/2013, modificato dal regolamento (UE) 2019/876 e dal regolamento (UE) 2020/873, per quanto riguarda i fondi propri, gli enti dovrebbero utilizzare la riga 440 del modello C 05.01 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

### Coefficiente di leva finanziaria

16. Al fine di conformarsi all'articolo 500 *ter* del regolamento (UE) n. 575/2013, modificato dal regolamento (UE) 2019/876 e dal regolamento (UE) 2020/873, per quanto riguarda l'importo delle esposizioni verso le banche centrali da escludere dalla misura dell'esposizione complessiva ai fini del calcolo della leva finanziaria, gli enti dovrebbero utilizzare la riga 260 «Esposizioni esentate a norma dell'articolo 429, paragrafo 14, del CRR» del modello C 47.00 dell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. La riga 190 «Altre attività» di questo modello dovrebbe essere segnalata al lordo delle esposizioni verso le banche centrali esentate conformemente all'articolo 500 *ter* del regolamento (UE) n. 575/2013, modificato dal regolamento (UE) 2019/876 e dal regolamento (UE) 2020/873.

17. Al fine di conformarsi al calcolo temporaneo di cui all'articolo 500 *quinquies* del regolamento (UE) n. 575/2013, modificato dal regolamento (UE) 2019/876 e dal regolamento (UE) 2020/873, gli enti dovrebbero segnalare il valore dell'esposizione degli acquisti e delle vendite standardizzati in attesa di regolamento nella riga 190 «Altre attività» del modello C 47.00 dell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.
18. Al fine di conformarsi all'articolo 473 *bis*, paragrafo 7, e all'articolo 473 *bis*, paragrafo 7 *bis*, del regolamento (UE) n. 575/2013, modificato dal regolamento (UE) 2019/876 e dal regolamento (UE) 2020/873 per quanto riguarda gli importi aggiunti alla misura dell'esposizione con effetto leva, gli enti dovrebbero utilizzare – con un valore positivo – la riga 280 «Importo delle attività dedotto — capitale primario di classe 1 — definizione transitoria» del modello C 47.00 dell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

## 5. Informativa sul coefficiente di leva finanziaria

---

19. Al fine di conformarsi all'articolo 500 *ter* del regolamento (UE) n. 575/2013, modificato dal regolamento (UE) 2019/876 e dal regolamento (UE) 2020/873, per quanto riguarda l'importo delle esposizioni verso le banche centrali da escludere dalla misura dell'esposizione complessiva ai fini del calcolo della leva finanziaria, gli enti dovrebbero utilizzare la riga UE-19b (Esposizioni esentate a norma dell'articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 (in e fuori bilancio)) della tabella «LRCom: Informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria» dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione. Inoltre, gli enti dovrebbero fornire informazioni descrittive sul fatto che le esposizioni verso le banche centrali escluse sono state indicate nella riga 19b.
20. Gli enti che escludono le esposizioni verso la rispettiva banca centrale dalla misura dell'esposizione complessiva conformemente all'articolo 500 *ter*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, modificato dal regolamento (UE) 2019/876 e dal regolamento (UE) 2020/873, dovrebbero aggiungere l'informativa richiesta nell'ultima frase del paragrafo 2 di tale articolo in una riga separata da inserire nella tabella «LRCom: Informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria» dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione.
21. Qualora applichino il paragrafo precedente, gli enti dovrebbero aggiungere una nuova riga, UE-22a, immediatamente sotto la riga 22 della tabella «LRCom»; la nuova riga dovrebbe essere intitolata «Coefficiente di leva finanziaria» (escluso l'impatto di qualsiasi esenzione temporanea applicabile delle esposizioni verso le banche centrali) e dovrebbe essere utilizzata per fornire il coefficiente, in corrispondenza della colonna intitolata «Esposizioni del coefficiente di leva finanziaria (CRR)» della stessa tabella.